SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 luglio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 giugno 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale di Siracusa.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del procuratore generale della Repubblica di Catania n. 276/91 in data 6 maggio 1991 con la quale si comunica che gli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale di Siracusa non sono stati in grado di funzionare nei giorni dal 15 febbraio al 22 febbraio 1991 a causa dell'inagibilità dei locali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale di Siracusa nei giorni dal 15 febbraio al 22 febbraio 1991, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro: MARTELLI

91A2926

DECRETO 21 giugno 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Verona.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Venezia in data 10 aprile 1991, dalla quale risulta che l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Verona non è stato in grado di funzionare nei giorni 20, 23 e 25 marzo 1991 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Verona nei giorni 20, 23 e 25 marzo 1991, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro: MARTELLI

91A2927

DECRETO 21 giugno 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Bari.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Bari in data 13 aprile 1991, dalla quale risulta che l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso detta corte non è stato in grado di funzionare nei giorni 20, 23 e 25 marzo 1991 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Bari nei giorni 20, 23 e 25 marzo 1991, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro: MARTELLI

91A2928

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 giugno 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1991, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1991, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre luglio-agosto 1991 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 13,70%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 13,70% per il bimestre luglio-agosto 1991.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1991 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati nell'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1991, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1991 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,65% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 15,15% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 15,45% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

91A2989

DECRETO 28 giugno 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di luglio 1991, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli isti-

tuti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 24 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 14,50 per cento il tasso di riferimento per il mese di giugno 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di luglio 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,50 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di luglio 1991 è pari al 14,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

91A2993

DECRETO 28 giugno 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1991, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1990 con il quale è stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre luglio-agosto 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'11,80%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre luglio-agosto 1991, all'11,80%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre luglio-agosto 1991, sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 12,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

91A2990

DECRETO 28 giugno 1991.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre luglio-agosto 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1,05 per cento;

Visto il proprio decreto del 27 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 2 maggio 1991, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre maggio-giugno 1991 è stato determinato nella misura del 14,25 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1991 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre luglio-agosto 1991 è determinato nella misura del 13,65 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

91A2992

DECRETO 28 giugno 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1991, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale è stata fissata nella misura dell'1%, per l'anno 1991, la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, a ristoro della loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre luglio-agosto 1991; è pari all'11,80% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 12,60% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre luglio-agosto 1991, al:

a) 11,80% per le operazioni fino a diciotto mesi;
b) 12,60% pr quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre luglio-agosto 1991, per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 12,80% per le operazioni di cui al punto *a)*;
2) 13,60% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

91A2988

DECRETO 28 giugno 1991.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre luglio-agosto 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991 concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito

agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 27 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 2 maggio 1991, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre maggio-giugno 1991, nella misura del 13,95%, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 14,25%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1991 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre luglio-agosto 1991, nelle seguenti misure:

12,80% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

13,65% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

91A2995

DECRETO 28 giugno 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1991, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale è stata fissata, per l'anno 1991, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre luglio-agosto 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,10%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre luglio-agosto 1991, al 12,10%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1991 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati nel 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1991, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1991, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 13,40% per le operazioni di cui al punto *a)*;
2) al 13,90% per le operazioni di cui al punto *b)*;
3) al 14,00% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

91A2994

DECRETO 28 giugno 1991.

Variazione automatica, per il semestre luglio-dicembre 1991, del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali numeri 281777, 647067 e 648040 rispettivamente del 5 giugno 1981, del 6 novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/78;

Visto il decreto ministeriale n. 125148/73PG del 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre gennaio-giugno 1991 è stato determinato nella misura del 14,65%;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1990 con il quale è stata fissata nella misura dell'1% la commissione onnicomprensiva per l'anno 1991 da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta legge n. 234;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, è pari al 13,50%;

Ritenuta valida tale comunicazione;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50% per il semestre luglio-dicembre 1991.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il semestre luglio-dicembre 1991 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi sopracitate è pari al 14,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

91A2987

DECRETO 28 giugno 1991.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del Tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli Enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visto l'art. 3 dei decreti ministeriali 27 settembre 1986 e 17 novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge numeri 318/1986 e 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e del tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, come modificato dal decreto del 26 giugno 1990 e, da ultimo, da quello del 25 marzo 1991, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del Tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale del 15 giugno 1988, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al citato art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive

modifiche, la misura del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, tasso cui va aggiunta una commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio è stata fissata per l'anno 1991, nella misura dello 0,95%;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo della provvista da utilizzarsi per la fissazione dei tassi variabili, per il semestre luglio-dicembre 1991, per le operazioni previste dai citati decreti-legge numeri 318/1986 e 359/1987 è pari al 12,60% e per quelle di cui al citato decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989, è pari al 12,55%, comunicando altresì, per il medesimo semestre, i sottoindicati dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990:

tasso medio della lira interbancaria: 11,740%;

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 12,716%;

Considerato che al tasso medio della lira interbancaria va aggiunta una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato, sempre per il medesimo semestre, rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991:

rendimento effettivo lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 12,716%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 11,676%;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Decreta:

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1991, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

a) al 12,60% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) al 12,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) al 12,60% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) al 12,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

91A2991

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Meie vita - Società di assicurazioni per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 27 marzo 1991 presentata dalla Meie vita - Società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate

per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122297 del 17 maggio 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Meie vita - Società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2894

DECRETO 22 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla MGF vita Italia S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 27 marzo 1991 presentata dalla MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122298 del 17 maggio 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2895

DECRETO 22 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 21 marzo e 30 marzo 1991 presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 122313 del 20 maggio 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2896

DECRETO 22 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Compagnia assicuratrice Lavoro e previdenza S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 26 marzo 1991 presentata dalla Compagnia assicuratrice Lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122306 del 20 maggio 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Compagnia assicuratrice Lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2897

DECRETO 22 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Lavoro & sicurtà S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 marzo 1991 presentata dalla Lavoro & sicurtà S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122354 del 20 maggio 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Lavoro & sicurtà S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2898

DECRETO 22 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 26 marzo 1991 presentata dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122308 del 20 maggio 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2899

DECRETO 22 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev.I.A.A.C. S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 26 marzo 1991 presentata dalla Compagnia assicuratrice Prev.I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122307 del 20 maggio 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev.I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le

aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2900

DECRETO 22 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate da La Venezia assicurazioni S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 marzo 1991 presentata da La Venezia assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122337 del 20 maggio 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da La Venezia assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2901

DECRETO 22 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 26 marzo 1991 presentata dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122309 del 20 maggio 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2902

DECRETO 22 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Allsecures vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 3 aprile 1991 presentata dalla Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122345 del 20 maggio 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2903

DECRETO 22 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 marzo 1991 presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122335 del 20 maggio 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2904

DECRETO 24 giugno 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Unione subalpina di assicurazioni - Società per azioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 23 marzo 1989, 31 luglio 1989, 30 ottobre 1989, 20 dicembre 1989, 13 febbraio 1990, 19 febbraio 1990, 8 marzo 1990, 22 giugno 1990, 27 giugno 1990, 28 giugno 1990, 2 novembre 1990 e 18 dicembre 1990, e successive modificazioni e integrazioni, presentate dalla Unione subalpina di assicurazioni - Società per azioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, nonché l'autorizzazione ad elevare l'aliquota di partecipazione degli assicurati al rendimento della gestione COLLRIV per particolari contratti e ad eliminare, in casi specifici, il periodo di carenza previsto;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere 2 agosto 1989, 24 novembre 1989, 8 febbraio 1990, 28 marzo 1990, 30 aprile 1990, 2 maggio 1990, 11 maggio 1990, 29 maggio 1990, 1° agosto 1990, 27 settembre 1990, 12 febbraio 1991, 21 marzo 1991, 24 gennaio 1991, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza presentate dalla Unione subalpina di assicurazioni società per azioni, con sede in Torino:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

10) tariffa C1: capitalizzazione finanziaria da utilizzare per l'emissione di contratti individuali e collettivi che prevedono la corresponsione di un premio unico non inferiore a L. 5.000.000;

11) tariffa di opzione per il differimento di 10 anni della scadenza contrattuale originariamente pattuita;

12) tassi di premio unico di tariffa, relativi a durate contrattuali comprese fra 5 e 14 anni, da utilizzare per l'effettuazione di versamenti aggiuntivi a quella iniziale;

13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 10);

14) regolamento della gestione «CAPITALRIV»;

15 tariffa RVIIIc COST ECU: assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo costante, con premio e prestazione espressi in ECU;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa RVIIIc COST ECU;

17) tariffa RVIIIc COST DEM: assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo costante, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi;

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa RVIIIc COST DEM;

19) tariffa RVIIIc COST CHF: assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo costante, con premio e prestazione espressi in franchi svizzeri;

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa RVIIIc COST CHF;

21) tariffa RVIIIC COST USD: assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo costante, con premio e prestazione espressi in dollari USA;

22) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa RVIIIc COST USD;

23) tariffa RVIIIc COST JPY: assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo costante, con premio e prestazione espressi in yen giapponesi;

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa RVIIIc COST JPY;

25) tariffa RIXc ECU: assicurazione di capitale differito, con controassicurazione, a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazione espressi in ECU;

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, della suddetta tariffa RIXc ECU;

27) tariffa RIXc DEM: assicurazione di capitale differito, con controassicurazione, a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi;

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, della suddetta tariffa RIXc DEM;

29) tariffa RIXc CHF: assicurazione di capitale differito, con controassicurazione, a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazione espressi in franchi svizzeri;

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, della suddetta tariffa RIXc CHF;

31) tariffa RIXc USD: assicurazione di capitale differito, con controassicurazione, a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazione espressi in dollari USA;

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, della suddetta tariffa RIXc USD;

33) tariffa RIXc JPY: assicurazione di capitale differito, con controassicurazione, a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazione espressi in yen giapponesi;

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, della suindicata tariffa RIXc JPY;

35) tariffa RIXc COST ECU: assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio costante, con premio e prestazione espressi in ECU;

36) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa RIXc COST ECU;

37) tariffa RIXc COST DEM: assicurazione di capitale differito, con controassicurazione, a premio costante, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi;

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa RIXc COST DEM;

39) tariffa RIXc COST CHF: assicurazione di capitale differito con controassicurazione, a premio costante, con premio e prestazione espressi in franchi svizzeri;

40) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa RIXc COST CHF;

41) tariffa RIXc COST USD: assicurazione di capitale differito con controassicurazione, a premio costante, con premio e prestazione espressi in dollari USA;

42) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa RIXc COST USD;

43) tariffa RIXc COST JPY: assicurazione di capitale differito con controassicurazione, a premio costante, con premio e prestazione espressi in yen giapponesi;

44) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa RIXc COST JPY;

45) tariffa RIXuc ECU: assicurazione di capitale diferito, con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in ECU;

46) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa RIXuc ECU;

47) tariffa RIXuc DEM: assicurazione di capitale differito, con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi;

48) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa RIXuc ECU;

49) tariffa RIXuc CHF: assicurazione di capitale differito, con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in franchi svizzeri;

50) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa RIXuc CHF;

51) tariffa RIXuc USD: assicurazione di capitale differito, con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in dollari USA;

52) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa RIXuc USD;

53) tariffa RIXuc JPY: assicurazione di capitale differito con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in yen giapponesi;

54) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa RIXuc JPY.

I tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 15), 17), 19), 21), 23), 25), 27), 29), 31), 33), 35), 37), 39), 41), 43), 45), 47), 49), 51) e 53) sono gli stessi delle analoghe tariffe autorizzate con decreto ministeriale del 28 aprile 1988;

55) tariffa R XII (tasso 0%) - assicurazione mista immediata con terminal bonus a premio rivalutabile;

56) condizioni speciali da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 55), comprensive della clausola di rivalutazione;

57) tariffa R XII cost (tasso 0%) - assicurazione mista immediata con terminal bonus a premio annuo costante;

58) condizioni speciali da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 57), comprensive della clausola di rivalutazione;

59) tariffa R XII (tasso 3%) - assicurazione mista immediata con terminal bonus a premio annuo rivalutabile;

60) condizioni speciali da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 59), comprensive della clausola di rivalutazione;

61) tariffa R XII (tasso 3%) - assicurazione mista immediata con terminal bonus a premio annuo costante;

62) condizioni speciali da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 61), comprensive della clausola di rivalutazione;

63) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 55) e 59);

64) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio da applicare alle tariffe di cui ai punti 57) e 61);

65) sfere di applicazione dei tassi di premio delle tarife di cui ai precedenti punti 55), 57), 59) e 61) per durate dell'assicurazione inferiori a 10 anni;

66) condizioni di applicazione aggiuntive per assicurati di sesso femminile da applicare alle tariffe miste con terminal bonus di cui ai precedenti punti 55), 57), 59) e 61);

67) tariffa GXII u - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato GESTIRAS, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, da utilizzare per l'emissione di contratti in forma individuale;

68) tariffa GXII u coll - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato GESTIRAS, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, da utilizzare per l'emissione di contratti in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono quelli dell'analoga tariffa GXII u allorquando il premio unico corrisposto ecceda l'importo di L. 5.000.000;

69) condizioni speciali di polizza delle tariffe GXII u e GXII u coll;

70) condizioni di applicazione delle suddete tariffe GXII u e GXII u coll.

Le tariffe e le condizioni speciali di polizza menzionate ai punti 67), 68, e 69) sostituiscono le analoghe approvate con decreti ministeriali del 23 aprile e del 10 ottobre 1986;

71) tariffa MXII u - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimeno mobiliare denominato MULTIRAS, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, da utilizzare per l'emissione di contratti in forma individuale;

72) tariffa MXII u - coll - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare MULTIRAS, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, da utilizzare per l'emissione di contratti in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa MXII u allorquando il premio unico corrisposto ecceda l'importo di L. 5.000.000;

73) condizioni speciali di polizza delle tariffe MXII u e MXII u coll;

74) condizioni di applicazione delle suddette tariffe MXII u e MXII u coll.

Le tariffe e le condizioni speciali di polizza di cui ai precedetti 71), 72) e 73 sostituiscono le analoghe approvate con decreto ministeriale del 9 novembre 1988;

75) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII c ECU - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in ECU;

76) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII c DEM - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi;

77) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII c USD - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in dollari USA;

78) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII c CHF - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in franchi svizzeri;

79) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII c JPY - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in yen giapponesi;

80) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIIIuc ECU - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in ECU;

81) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIIIuc DEM - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi;

82) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIIIuc USD - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in dollari USA;

83) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIIIuc CHF - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in franchi svizzeri;

84) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIIIuc JPY - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in yen giapponesi.

Le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 75), 76), 77), 78), 79), 80), 81), 82), 83), e 84) sono da applicare alle richiamate tariffe approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

85) tasso di premio di 223,48 lire per ogni 1.000 lire di capitale assicurato relativo ad una testa di 78 anni di età e per un differimento pari a 5 anni in estensione della tariffa di capitale differito con controassicurazione, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale del 28 aprile 1988;

86) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII ECU - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espresse in ECU -, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 23 aprile 1986;

87) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII DEM - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi - sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 31 luglio 1989;

88) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII CHF - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espressi in franchi svizzeri -, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 31 luglio 1989;

89) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII USD - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espressi in dollari USA -, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 31 luglio 1989;

90) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII JPY - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espressi in yen giapponesi -, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 31 luglio 1989;

91) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost ECU - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in ECU -, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 20 febbraio 1989;

92) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost DEM - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi -, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 31 luglio 1989;

93) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost CHF - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in franchi svizzeri -, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 31 luglio 1989;

94) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost USD - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in dollari USA -, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 31 luglio 1989;

95) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost JPY - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in yen giapponesi -, sotitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 31 luglio 1989;

96) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u ECU - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in ECU -, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 23 aprile 1986;

97) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u DEM - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi -, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 31 luglio 1989;

98) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u CHF - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi, in franchi svizzeri -, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 31 luglio 1989;

99) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u USD - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in dollari USA -, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 31 luglio 1989;

100) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u JPY - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in yen giapponesi -, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 31 luglio 1989.

I tassi di premio e le condizioni di applicabilità adottati dalle tariffe richiamate ai precedenti punti 86), 87), 88), 89), 90), 91), 92), 93), 94) e 95) sono rispettivamente gli stessi delle tariffe RXII - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza - e RXII Cost, - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza -, mentre quelli utilizzati dalle tariffe richiamate nei successivi punti 96), 97), 98), 99) e 100) sono gli stessi della tariffa RXII u - assicurazione mista a premio unico;

101) condizioni speciali di polizza regolanti l'elevazione dell'aliquota di retrocessione del rendimento finanziario delle gestioni separate Europolizza, valore valuta DEM, Valore valuta USD, Valore valuta JPY, valuta CHF da applicare alle polizze a premio annuo emesse in forma mista, di tipo misto, di capitale differito

con o senza controassicurazione, per il caso di morte a vita intera e nella forma di rendita vitalizia differita con o senza controassicurazione;

102) condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione delle maggiorazioni delle prestazioni previste alla scadenza, nel caso di durate contrattuali superiori a 15 anni, da applicare a polizze rivalutabili a premio annuo legate alle citate gestioni separate, emesse in forma mista o di tipo misto, di capitale differito, con o senza controassicurazione e di rendita vitalizia differita con o senza controassicurazione.

Le predette condizioni, di cui ai punti 101) e 102) oltreché ai contratti emessi in epoca successiva alla data di emanazione del presente decreto, saranno applicabili, sin dalla prima ricorrenza annuale successiva alla data di emanazione del presente provvedimento, anche ai contratti già in portafoglio a condizione che:

la durata del periodo di pagamento dei premi sia almeno pari a 5 anni;

il premio annuo di riferimento, corrisposto nell'anno che precede l'anniversario sopra definito, risulti superiore a L. 2.500.000.

Per consentire l'assegnazione di una maggiore aliquota di partecipazione al rendimento finanziario delle citate gestioni separate, la società è tenuta a ridurre i compensi provvigionali di acquisto nella misura indicata nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

La Unione subalpina di assicurazioni - Società per azioni, con sede in Torino, è autorizzata ad eliminare, nelle coperture assicurative in forma temporanea per il caso di morte emesse a garanzia della cessione del quinto dello stipendio e per importi di capitale assicurato non superiore a L. 50.000.000, il previsto periodo di carenza di 6 mesi e ad elevare al 98% l'aliquota di partecipazione al rendimento finanziario della gestione COLLRIV riconosciuta sui contratti collettivi stipulati dai dipendenti della società stessa e dai relativi coniugi.

La società è altresì autorizzata ad eliminare l'importo fisso di L. 20.000, nel caso di premi unici inferiori a L. 1.500.000, previsto dalle condizioni di applicazione delle tariffe di seguito elencate:

tariffe di capitale differito con o senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

tariffe di rendita vitalizia differita, con o senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

tariffe miste a prestazione rivalutabile in base al rendimento delle gestioni VITARIV, COLLRIV, valuta DEM, valuta JPY, valuta CHF, valuta USD e Europolizza.

Art. 3.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2929

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 gennaio 1991.

Determinazione della dotazione organica della compagnia del ramo industriale e quella della compagnia carenanti del porto di Genova per l'anno 1991.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Visti i criteri e le modalità indicati nel decreto interministeriale 9 febbraio 1990 in ordine alle procedure relative al collocamento in pensionamento anticipato ed alla messa fuori produzione dei lavoratori eccedentari;

Visto il telex n. 484 del 31 dicembre 1990 con il quale il Consorzio autonomo del porto di Genova ha comunicato le dotazioni organiche della compagnia ramo industriale e della compagnia carenanti per l'anno 1991, nonché il numero delle unità da porre fuori produzione;

Sentiti gli enti portuali, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali;

Decreta:

La dotazione organica della compagnia del ramo industriale e quella della compagnia carenanti del porto di Genova per l'anno 1991 è determinata come segue:

	Consistenza organica al 31-12-1990	Dotazione organica per il 1991	Eccedenze
Ramo industriale	256	25	231
Carenanti	32	6	26

Il numero dei lavoratori delle predette compagnie da collocare fuori produzione per l'anno 1991 è fissato in 100 unità.

Il presente decreto sara pubblicato nalle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1991

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

91A2930

ORDINANZA 19 giugno 1991.

Conferma nell'incarico del commissario per l'esecuzione del piano degli interventi a tutela della balneabilità nel mare Adriatico per l'anno 1991.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57, che istituisce l'Autorità per l'Adriatico;

Visto in particolare, il comma 2, lettera *b)*, dell'art. 1 della citata legge, il quale conferisce al Ministro della marina mercantile, il potere di ordinanza per l'attuazione degli interventi urgenti a tutela della balneabilità;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1990, con il quale il prof. Paolo Arata è stato nominato commissario per l'esecuzione del piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità nel mare Adriatico nella stagione 1990;

Considerato, così, che per le finalità indicate nel comma 2, lettera *b)*, dell'art. 1 della citata legge n. 57/1990 da attuarsi nel 1991 è prevista una somma complessiva di lire 32 miliardi;

Atteso l'imminente inizio della stagione turistico-balneare;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'Adriatico adottata all'unanimità nella riunione tenutasi il giorno 11 giugno 1991, con la quale è stata approvata per il momento la destinazione di lire 15.250 miliardi, ripartito nella seguente misura:

lire 4,250 miliardi per la raccolta del materiale spiaggiato;

lire 6,5 miliardi per la raccolta delle macroalghe;

lire 4,5 miliardi per il monitoraggio (compreso il telerilevamento via satellite),

con contestuale temporaneo accantonamento di lire 8,750 miliardi in attesa di decisioni che verranno adottate al più presto;

Considerato che tutte le regioni interessate sono rappresentate in seno alla predetta Autorità;

Dispone:

Art. 1.

Il dott. Paolo Arata, direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla Pesca, è confermato commissario per l'esecuzione del piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità nel mare Adriatico nella stagione 1991, nel rispetto delle prescrizioni della delibera dell'Autorità per l'Adriatico 11 giugno 1991, citata in premessa, ed in particolare del piano di ripartizione delle somme ivi determinate.

Art. 2.

Il dott. Paolo Arata può avvalersi di nove collaboratori nonché del personale del Ministero della marina mercantile, ed è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato, a porre in essere i procedimenti contrattuali necessari per l'esecuzione del piano di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Con successivo provvedimento saranno determinati i compensi e rimborsi spettanti al commissario ed ai suoi eventuali collaboratori.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, compresi i compensi e i rimborsi di cui all'art. 3 nonché l'imposta sul valore aggiunto, non potrà superare la somma di lire 24 miliardi, stanziata sul cap. 7802 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A2946

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141, recante: «Divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione».

Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141, recante: «Divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 1991.

91A2938

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 223 del 4 aprile 1991, il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare da parte della società Executive S.n.c., la donazione di un sistema di personal computer 386/25 del valore complessivo di L. 14.300.000 da destinare al dipartimento di economia e produzione.

91A2939

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Maitreya, in Roma, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1991, registro n. 16 Beni culturali, foglio n. 19, è stata riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto della fondazione Maitreya, con sede in Roma. Con medesimo decreto l'Ente è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sig. Vincenzo Piga.

91A2941

Autorizzazione alla fondazione «Guglielmo Marconi» in Pontecchio Marconi, a permutare alcuni beni immobili

Con decreto ministeriale 4 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1991, registro n. 16 Beni culturali, foglio n. 32, la fondazione «Guglielmo Marconi», con sede in Pontecchio Marconi (Bologna), è stata autorizzata ad effettuare con il comune di Sasso Marconi una permuta immobiliare.

91A2940

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante: «Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 27 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 1991).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 8 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nel testo dell'art. 2545 del codice civile, così come sostituito dall'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo, al primo comma, in calce alla lettera «C) Proventi e oneri finanziari», e prima della lettera «D) Rettifiche di valore di attività finanziarie», in luogo delle parole: «Totale *(15-16-17)*», leggasi: «Totale *(15+16-17)*».

91A2986

Comunicato relativo all'estratto del Ministero degli affari esteri concernente: «Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e dell'accordo modificativo del 27 agosto 1980». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 23 maggio 1991).

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, alla pag. 16, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Entrata in vigore* dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e dell'accordo modificativo del 27 agosto 1980», si legga: «*Accordo per la modifica* dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e dell'accordo modificativo del 27 agosto 1980 (*Roma, 12 settembre 1985*)».

91A2964

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 5 5 0 9 1 *

L. 1.200